



Foglio informativo CREDITI DOCUMENTARI e LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il credito documentario è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

Per eventuali operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Rischio Paese: impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.

Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Apertura di crediti documentari import ed emissione di lettere Stand-by

- Commissioni apertura 4 per mille a trimestre o frazione (minimo € 30,00)
- Commissioni di utilizzo 4 per mille (minimo €. 30,00)
- Commissioni di utilizzo per pagamento differito e/o accettazione (minimo € 30,00):

30 gg.	0,50%
60 gg.	0,60%
90 gg.	0,75%
120 gg.	0,9%
150 gg.	1,00%
180 gg.	1,15%

Spese di apertura (messaggio swift):	€ 13,00
Spese di utilizzo (messaggio swift):	€ 13,00
Spese per pagamento:	€ 15,00
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario:	€ 30,00
Spese per comunicazione variazione delle condizioni (swift)	€. 13,00
Commissioni di servizio:	per le condizioni su bonifico si rimanda al foglio informativo incassi e pagamenti
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera:	a carico del cliente
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento:	0 giorni lavorativi precedenti la data dell'operazione.

Crediti documentari export e ricezione di lettere di Stand-by

Diritto di notifica:	€ 26,00
Commissione di conferma:	0%
Spese di conferma:	€ 0,00
Commissione di accettazione:	0,5% minimo € 30,00
Spese di accettazione:	€ 0,00
Commissioni di utilizzo:.	5 per mille (minimo di € 30,00)
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario	€ 30,00
Spese di chiusura credito:	€ 0,00
Commissioni di servizio:	per le condizioni su bonifico si rimanda al foglio informativo incassi e pagamenti
Spese per comunicazioni:	€ 13,00

<i>Spese reclamate dalla controparte bancaria estera:</i>	a carico del cliente
<i>Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export:</i>	2 giorni lavorativi forex
La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.	

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Il Cliente prende atto che i crediti documentari/Lettere di credito stand-by sono regolati anche dalle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, Pubblicazione n. 500, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi".

Per i crediti documentari e le lettere di credito stand-by sull'estero restano a carico del Cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti nel Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare il credito documentario alle "Norme ed usi uniformi" predetti.

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

Resta a carico del Cliente qualsiasi rischio derivante da ritardi, disguidi od errori nella trasmissione, con qualsiasi mezzo, e nella interpretazione dei documenti e in genere della corrispondenza relativa all'operazione.

E' altresì a carico del Cliente il rischio riguardante l'operato della Banca corrispondente estera a cui la Banca emittente ha affidato l'esecuzione del mandato e l'onere e le spese di eventuali azioni giudiziarie nei confronti della Banca corrispondente stessa.

Il credito documentario si intende utilizzato per il fatto che siano stati ritirati i documenti indipendentemente dal fatto che l'ordinante sia in grado di entrare in possesso delle merce; resta pertanto a carico del Cliente ordinante qualsiasi rischio al riguardo.

Il cliente si impegna a fornire in tempo utile alla banca l'importo in euro o nella valuta estera effettiva dovuta per effettuare i pagamenti all'estero. In caso di inadempimento, la banca è autorizzata ad acquistare la valuta estera dovuta addebitando il relativo controvalore oltre spese e commissioni sul conto corrente del cliente.

Il cliente costituisce in pegno a favore della banca a garanzia dell'operazione i documenti e le merci da essi rappresentate, su cui grave comunque privilegio legale a favore della banca.

Modifica della condizioni economiche - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.

Rischio Paese: Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.

Rischio di controparte bancaria: insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,